2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RIVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

ATENEO VENETO

ESTRATTO

anno CCXI, terza serie, 23/I (2024)



ATTI E MEMORIE DELL'ATENEO VENETO

ATENEO VENETO

Rivista di scienze, lettere ed arti Atti e memorie dell'Ateneo Veneto



ATENEO VENETO onlus Istituto di scienze, lettere ed arti fondato nel 1812 212° anno accademico

Campo San Fantin 1897, 30124 Venezia tel. 0415224459 http://www.ateneoveneto.org

presidente: Antonella Magaraggia vicepresidente: Filippo Maria Carinci segretario accademico: Alvise Bragadin tesoriere: Giovanni Anfodillo delegato affari speciali: Paola Marini



Iniziativa regionale realizzata in attuazione della L.R. n. 17/2019 – art. 32



1812

ATENEO VENETO

Rivista semestrale di scienze, lettere ed arti Atti e memorie dell'Ateneo Veneto CCXI, terza serie 23/I (2024)

> Autorizzazione del presidente del Tribunale di Venezia, decreto n. 203, 25 gennaio 1960 ISSN: 0004-6558 iscrizione al R.O.C. al n. 10161

direttore responsabile: Michele Gottardi direttore scientifico: Gianmario Guidarelli segreteria di redazione: Marina Niero, Carlo Federico Dall'Omo e-mail: rivista@ateneoveneto.org

> comitato di redazione Antonella Magaraggia, Shaul Bassi, Linda Borean, Michele Gottardi Simon Levis Sullam, Filippo Maria Paladini

comitato scientifico Michela Agazzi, Bernard Aikema, Antonella Barzazi, Fabrizio Borin, Giorgio Brunetti, Donatella Calabi, Ilaria Crotti, Roberto Ellero, Patricia Fortini Brown, Martina Frank, Augusto Gentili, Michele Gottardi, Michel Hochmann, Mario Infelise, Mario Isnenghi, Paola Lanaro, Maura Manzelle, Paola Marini, Stefania Mason, Letizia Michielon, Daria Perocco, Dorit Raines, Antonio Alberto Semi, Luigi Sperti Elena Svalduz, Xavier Tabet, Camillo Tonini, Alfredo Viggiano, Guido Zucconi

> Editing e impaginazione Omar Salani Favaro

Stampato dalla tipografia Grafiche Veneziane soc. coop. Spedizione in abbonamento

Copyright © Presidente e soci Ateneo Veneto Tutti i diritti riservati

ATENEO VENETO

Rivista di scienze, lettere ed arti Atti e memorie dell'Ateneo Veneto

CCXI, terza serie 23/I (2024)

Donne e giustizia.

Dissimmetrie legislative e agency delle donne.

Un percorso diacronico
a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini
e Alessandra Schiavon

INDICE

- 7 Michele Gottardi, Congedi editoriali
- 9 Gianmario Guidarelli, Saluti editoriali
- 13 Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, *Introduzione*
- 25 Alessandra Schiavon, *Una battaglia lunga una vita*. *La favolosa eredità di Marco Polo tra sentenze e tribunali*
- 39 Élisabeth Crouzet-Pavan, Au-delà du droit. Pouvoir masculin et corps des femmes dans l'Italie de la première Renaissance
- 57 Federica Ambrosini, *Il testamento. Uno spazio di libertà* per le donne veneziane del Cinquecento
- 73 Anna Bellavitis, Donne e giudici a Venezia in età moderna. Doti, successioni, separazioni, violenze
- 89 Daniela Lombardi, *Le gravidanze illegittime e la ricerca* della paternità in età moderna
- 107 Tiziana Plebani, *Spazio pubblico a Venezia nel Settecento.* Le donne e la guerra dei caffè
- 125 Chiara Valsecchi, La condizione giuridica delle donne nella legislazione italiana tra Ottocento e Novecento

- 141 Paola Stelliferi, «La Resistenza continua». Le contraddizioni del periodo post-costituzionale
- 161 Antonella Magaraggia, Donne in magistratura. Un percorso in salita
- 175 Nadia Maria Filippini, La "politica dei processi". Agency delle donne contro la violenza dei tribunali negli anni settanta

TAVOLE

APPENDICE: organigramma, pubblicazioni

Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini

Introduzione

La giustizia, declinata con il genere, di cui si parla in questo numero della rivista, non è un concetto astratto di equità; non intende avere un'accezione morale, né aprire interrogativi filosofici sul rapporto tra legge naturale e legge positiva, su norme pubbliche e diritti individuali, al centro di un'epocale riflessione che ha assunto peraltro non casualmente la figura femminile di Antigone a simbolo di una varietà di piani e sfaccettature che intersecano il complesso tema, sempre attuale e fecondo di nuove questioni¹.

Non abbiamo inteso neppure declinare il termine nel senso più restrittivo di norme e leggi che hanno regolato nel corso del tempo la vita dei sudditi/suddite, cittadini/cittadine, codificando diritti e doveri asimmetrici in relazione alle differenze di ceto, censo, classe sociale e *in primis* appunto di genere. Il rapporto tra le donne e la legge, d'altronde, è un tema ampiamente affrontato dalla storia delle donne, sia per le epoche medievale e moderna² che per quanto riguarda il percorso volto all'abbattimento delle discriminazioni e alla conquista della parità di diritti civili e politici in età contemporanea³.

¹ Tra la vasta bibliografia si segnalano in particolare: Françoise Duroux, Antigone encore: les femmes et la loi, Paris, Éditions Côté-femmes, 1993; EAD., Il paradigma perturbante della differenza sessuale. Una filosofia femminista, a cura di Stefania Tarantino e Chiara Zamboni, Milano, Mimesis, 2021, pp. 83-97; Valeria Parrella, Antigone, Torino, Einaudi, 2012; Sofocle, Antigone, trad. e introd. a cura di Massimo Cacciari, Torino, Einaudi, 2007; inoltre si segnala la recente lettura controcorrente di Eva Cantarella, Contro Antigone o dell'egoismo sociale, Torino, Einaudi, 2024.

² SIMONA FECI, *Se il diritto costruisce la storia delle donne*, in *Vingt-cinq ans après. Les femmes au rendez-vous de l'histoire hier et aujourd'hui*, a cura di Enrica Asquer, Anna Bellavitis, Giulia Calvi, Isabelle Chabot, M. Cristina La Rocca, Manuela Martini, Roma, Ecole Française de Rome, 2019, pp. 247-263.

³ Cfr. su questo in particolare: VINZIA FIORINO, Lo spazio pubblico delle donne: suffragio, cittadinanza, diritti politici, in Storia delle donne nell'Italia contemporanea, a cura di Silvia Salvatici, Roma, Carocci, 2022, pp. 53-78; LIVIANA GAZZETTA, Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia, Roma, Viella, 2018; Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni, a cura di Nadia Maria Filippini e Anna Scattigno, Milano, Franco-Angeli, 2007; SIMONETTA SOLDANI, Prima della repubblica. Le italiane e l'avventura della citta-

Il termine giustizia è qui inteso in senso più lato, inclusivo certo delle norme e delle leggi, ma anche delle tradizioni, dei sistemi giurisdizionali, di culture che permeano il tessuto giuridico e il funzionamento dei tribunali, concretizzandosi in disposizioni, comportamenti, interventi che rivelano ancor più chiaramente le mentalità e le concezioni di genere che stanno alla base del sistema patriarcale e che al tempo stesso lo legittimano, lo supportano e lo alimentano.

È questo insieme di norme, comportamenti e pratiche giudiziarie che abbiamo voluto mettere a fuoco nel convegno e nella stesura degli atti, per analizzare non solo le misure legislative, ma anche le loro radici culturali, il concreto dispiegarsi nella realtà sociale di leggi asimmetriche e di mentalità sessiste e discriminatorie. In questo panorama di diseguaglianze, costantemente rielaborate nel corso del tempo, le donne non sono state tuttavia mere vittime, né tantomeno soggetti passivi: da tempo la storiografia si è discostata da un'interpretazione eccessivamente vittimistica della storia delle donne che ha caratterizzato la fase iniziale della ricerca⁴.

Evidenziare l'aspetto relativo all'*agency* delle donne anche in questo campo ci è parso dunque un obiettivo importante. Questo concetto, che indica la capacità di un soggetto di agire consapevolmente nel contesto sociale in cui opera per generare un cambiamento, gode di una particolare fortuna nei *gender studies*⁵. Abbiamo cercato di presentare

dinanza in Una democrazia incompiuta, pp. 41-90. Una donna, un voto, a cura di Vinzia Fiorino, «Genesis», V (2006), n. 2; MARINA D'AMELIA, Donne alle urne. La conquista del voto. Documenti 1864-1946, Roma, Biblink, 2006; Anna Rossi-Doria, Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne, Roma, Viella, 2006; Giulia Galeotti, Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica, Roma, Biblink, 2006; Emilia Sarogni, La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti, Milano, Pratiche Editrice, 2004.

⁴ Anche il rapporto donne-potere è stato al centro di corposa indagine storiografica, che, a partire dagli anni ottanta, ha scandagliato l'accezione del termine e le diverse forme di potere delle donne: cfr. ad esempio: MICHELLE PERROT, ARLETTE FARGE, CECILE DAUPHIN et al., Culture et pouvoir des femmes: essai d'historiographie, «Annales ESC», 1986, mars-avril, pp. 271-293; MARINA GALLONI, VITTORIA FRANCO, ANNA LORETONI et al., Il femminile tra potenza e potere, Roma, Arlem, 1995; Donne di potere nel Rinascimento, a cura di Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel, Roma, Viella, 2008; MICHELLE PERROT, Donne e uomini di fronte al potere, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 2012; Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna, a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani, Verona, Quiedit, 2012.

⁵ Cfr. in particolare i volumi *Women, Agency and the Law, 1300-1700*, ed. by Bronach Kane and Fiona Williamson, Londra, Pickering and Chatto, 2013; *Challenging Women's Agency and Activism in Early Modernity*, ed. by Merry E. Wiesner-Hanks, Amsterdam, Amsterdam University press, 2016; Alyson M. Poska, *The Case for Agentic Gender Norms for Women in Early Modern*

esempi di *agency* femminile distribuiti in varie epoche, che consentono di analizzare nel concreto come le donne hanno cercato nel corso dei secoli di forzare le norme a proprio vantaggio, facendo leva su articoli o silenzi delle leggi, appellandosi alle tradizioni e/o sfruttando legami familiari, reti sociali, alleanze e complicità del tessuto sociale.

L'arco cronologico considerato va dal Medioevo alla seconda metà del Novecento: una lunga durata che vede ovviamente mutare in maniera significativa sia le norme e i principi, sia le forme di *agency* delle donne, pur con alcuni elementi di continuità nella ricodificazione, che si ripresentano nel corso del tempo.

La dissimetria legislativa tra uomini e donne ha origini antiche, sintetizzate nella formula della "imbecillitas sexus", che precludeva alle donne la possibilità di assumere responsabilità di tipo politico o ruoli negli uffici pubblici, ma anche di essere responsabili per altri. Ad esempio, come ha ricordato Simona Feci nel suo intervento al convegno (Dissimmetrie del diritto di età medioevale e moderna), solo la madre e l'ava, ovvero la nonna, del minorenne potevano assumerne la tutela; qualsiasi altra donna ne era esclusa⁶. Su questo aspetto si è soffermata Anna Bellavitis nel suo saggio in cui dà alcuni esempi della procedura in vigore nella Venezia moderna. Il fatto di non poter assumere responsabilità implicava che le testimonianze delle donne avessero minor valore rispetto a quelle degli uomini. Nell'analisi di Prospero Farinaccio, che rielabora nel Cinquecento con grande fortuna il concetto romano di "imbecillitas sexus" o "infirmitas sexus", la donna è proprio per questo meno punibile in caso di falsa testimonianza: un'ambivalenza legislativa che da un lato dunque la esclude dal godimento di diritti, dall'altro ne alleggerisce la responsabilità in caso di reato⁷.

Anche la capacità di agire in giustizia soffriva di alcune limitazioni:

Europe, «Gender & History», 30 (2018), n. 2, pp. 354-365; MARTHA HOWELL, The Problem of Agency in Late Medieval and Early Modern Europe, in Women and Gender in the Early Modern Low Countries, 1500–1750, ed. by Sarah Joan Moran and Amanda Pipkin, Leiden-Boston, Brill, 2019, pp. 21-31; ALEXANDRA SHEPARD, Worthless Witnesses? Marginal Voices and Women's Legal Agency in Early Modern England, «Journal of British Studies», 58 (2019), October, pp. 717-734.

⁶ L'intervento si può riascoltare nella registrazione del convegno sul canale yuotube dell'Ateneo Veneto: https://www.youtube.com/watch?v=8zKvsOCsSyQ&t=33s.

⁷ Cfr. Giorgia Alessi, Il processo penale: profilo storico, Roma-Bari, Laterza, 2001; Marina Graziosi, "Fragilitas sexus". Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne, in Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea, a cura di Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani, Anna Scattigno, Roma, Viella, 2002, pp. 19-39.

ad esempio, secondo gli statuti veneziani, per la donna sposata presentarsi in tribunale non era proibito, ma era ritenuto "sconveniente".

Il confine tra ciò che era considerato lecito dalle leggi e ciò che era accettabile socialmente risultava, come in fondo accade ancor oggi, piuttosto difficile da stabilire e inoltre variava secondo i luoghi e le tradizioni giuridiche. Queste d'altronde potevano essere adattate e anche del tutto sconvolte, in congiunture particolari, come dimostrano in maniera eloquente i tre casi presentati da Elisabeth Crouzet-Pavan. All'epoca del passaggio dai Comuni alle Signorie, quando la figura del titolare del dominio riunisce nelle sue mani ogni potere e assume un significato simbolico rappresentativo dell'entità statale, tre potenti signori italiani (Francesco Gonzaga, Filippo Maria Visconti e Niccolò III d'Este) decidono di punire in maniera esemplare, ovvero con la condanna a morte, l'adulterio, vero o presunto, di mogli che stavano prendendo troppo spazio e potere a corte, e ciò in violazione di una più lunga tradizione medievale che escludeva le aristocratiche da questo tipo di pena.

Negli Stati italiani preunitari, anche se l'eredità dello *ius commune* era dominante, le norme che regolavano i diritti delle donne, in particolare nell'ambito della proprietà e della trasmissione dei beni, variavano anche in maniera significativa. Venezia, per certi aspetti, aveva messo a punto una normativa maggiormente favorevole, e per questo motivo è stata spesso contrapposta ad altre città italiane, in particolare a Firenze⁸. Le ragioni possono essere di vario tipo. Da una parte, come accadeva nella Genova medievale, e come è stato dimostrato da ricerche su altre città portuali in età moderna, l'economia basata sui traffici marittimi imponeva, di dare maggiori responsabilità alle donne, date le frequenti assenze degli uomini⁹; dall'altra, però, interveniva l'influenza di tradizioni giuridiche più o meno legate al diritto germanico, spesso fortemente limitativo nei confronti della capacità giuridica femminile, e mantenuto o ripreso in molte aree italiane anche quando le università

⁸ ISABELLE CHABOT, Ricchezze femminili e parentela nel Rinascimento. Riflessioni intorno ai contesti veneziani e fiorentini , «Quaderni storici», n.s., 40/1 (2005), n, 118, pp. 203-229; EAD., La dette des familles. Femmes, lignages et patrimoine à Florence aux XIV et XV siècles, Roma, École française de Rome, 2011.

⁹ Women in Port. Gendering Communities, Economies, and Social Networks in Atlantic Port Cities, 1500-1800, ed. by Douglas Catterall and Jodi Campbell, Leiden-Boston, Brill, 2012.

di diritto di Bologna e Padova riportarono alla luce e recuperarono il *Corpus iuris civilis* e le *Institutiones* giustinianee¹⁰.

In età moderna, però, in particolare dopo il Concilio di Trento, si va, per alcuni aspetti, verso una maggiore uniformità, soprattutto per quanto riguarda le questioni legate al matrimonio e alla legittimità della prole, come dimostra il saggio di Daniela Lombardi dedicato alla ricerca della paternità. Va sottolineato al riguardo come in questa procedura la parola della donna e il suo giuramento – soprattutto se prestato al momento del parto – avessero un valore determinante nell'identificazione del padre del bambino, che veniva obbligato a sostenere le spese del suo mantenimento. Invece, l'esplicito divieto della ricerca della paternità, inserito nel Codice civile napoleonico, segna un deciso arretramento per le donne, deresponsabilizzando i comportamenti sessuali maschili fuori del matrimonio.

Negli Stati italiani preunitari, il diritto alla proprietà, per le donne, ruotava intorno alla questione della dote, bene femminile protetto dalle leggi: diritto della donna, come figlia, come moglie e come vedova, ma non unico bene al quale le donne potessero aspirare, dato che altri beni potevano loro pervenire per via testamentaria. Il caso dell'eredità di Marco Polo, per ottenere la quale la figlia Fantina dovette battersi a lungo in tribunale contro il marito, presentato da Alessandra Schiavon, dimostra però che a volte, per far valere i loro diritti, le donne dovevano avere la possibilità, la capacità e la forza di ricorrere ai giudici: Fantina Polo ci presenta dunque un illustre esempio di *agency* femminile.

La dote non era solo un bene ereditario e, dato che, almeno in teoria, era necessaria al matrimonio, le giovani donne che non avessero una famiglia alle spalle in grado di dotarle adeguatamente dovevano conquistarsi col lavoro il diritto a sposarsi. Da questo punto di vista, va superata una presunta opposizione tra un nord Europa, di tradizione giuridica consuetudinaria, dove il matrimonio si fondava sulla messa in comune delle ricchezze che giovani donne e uomini avevano guadagnato lavorando, e un sud Europa, di diritto romano, dove l'accesso al matrimonio era garantito dalla dote erogata dalla famiglia della sposa¹¹.

¹⁰ Sui diritti delle donne negli Statuti, cfr. SIMONA FECI, *Pesci fuor d'acqua, Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma, Viella, 2004.

¹¹ Cfr. per un'analisi critica delle differenze tra nord e sud Europa, *Gender, Law and Economic Well-Being in Europe from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?*, ed. by Anna Bellavitis and Beatrice Zucca Micheletto, Londra-New York, Routledge, 2019.

Ma la dote poteva anche essere il risultato di negoziazioni, quando veniva a "riparare" – per modo di dire – il torto subito, nel caso di violenze o di gravidanze frutto di amori illegittimi (Lombardi), oppure quando fosse il risultato della procedura di restituzione dei beni dotali alla vedova (Bellavitis).

Un ulteriore istituto giuridico di natura patrimoniale in cui la libertà femminile poteva avere modo di esprimersi era il testamento che, negli Stati italiani di Antico regime, si può davvero definire «source privilégiée» 12, poiché il diritto romano, a differenza di molti altri sistemi giuridici, in particolare, ma non solo, del nord Europa, permetteva a uomini e donne di decidere liberamente la destinazione della maggior parte dei loro beni. Gli archivi veneziani sono una miniera di testamenti femminili e il saggio di Federica Ambrosini ne mostra tutte le sfaccettature: testamenti per difendere i propri interessi e quelli della prole, spesso redatti poco prima del parto, momento percepito – e non a torto – come particolarmente pericoloso; o ancora per proteggersi da un marito prepotente, ma anche per vendicarsi di chi ha avuto comportamenti scorretti (e spesso si tratta dei mariti). A Venezia, a differenza, ad esempio, di Firenze, il marito non ereditava dalla moglie, in assenza di testamento di quest'ultima; ma era alla famiglia di origine della donna che i beni ritornavano in proprietà. La protezione del patrimonio del lignaggio è all'origine di un'interessante legge veneziana che proibisce al marito di essere presente al testamento della moglie, e che dunque ne sancisce la piena libertà, almeno in ambito testamentario. Libertà della quale le donne approfittano ampiamente!

I saggi relativi al periodo medievale e moderno mettono in luce non solo la durezza e violenza delle leggi nei confronti delle donne, ma anche la capacità da parte di queste di ritagliarsi spazi di azione e di libertà all'interno di norme il più delle volte a loro sfavorevoli. Libertà che possono costar care, come nel caso delle illustri adultere (Crouzet-Pavan), diritti che vanno negoziati con tenacia, come nel caso di Fantina Polo (Schiavon), e che comunque implicano conoscenza di leggi e procedure, come nei casi di restituzione di dote (Bellavitis), dei testamenti femminili (Ambrosini) o di rivendicazioni legate a maternità

¹² Secondo la definizione di MICHEL VOVELLE, *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIII siècle*, Parigi, Plon, 1973.

illegittime (Lombardi), e ancora libertà che in taluni casi si spingono oltre quel che il senso comune – o piuttosto la sensibilità dei governanti – sembravano accettare.

Il caso della "guerra dei caffè" presentato da Tiziana Plebani dimostra in effetti come la società fosse più avanzata rispetto alla legge. La norma del 1777, che proibiva alle donne di frequentare i nuovi locali dove si somministrava il caffé, incontrò una forte opposizione perché esse avevano acquisito maggiore autonomia e presenza negli spazi pubblici e perché trovarono nei caffettieri degli alleati interessati (per ragioni economiche) all'affermazione di forme di sociabilità egualitarie.

Il passaggio dalla società dei privilegi a quella dei diritti, inaugurato dalla Rivoluzione francese, rappresenta uno snodo cruciale nell'assetto legislativo e anche rispetto alle forme di agency delle donne, puntualmente ricostruito dalla storiografia¹³. Il Codice Napoleonico, modello di vari codici civili europei tra cui l'italiano Pisanelli (1865), qui analizzato da Chiara Valsecchi, segna la fine della famiglia patriarcale di derivazione romana, basata sul potere del pater familias; riconosce alle donne alcuni diritti come quelli successori, ma nello stesso tempo codifica una rigida verticalità nell'impianto della nuova famiglia nucleare borghese che vede al vertice il marito, a cui viene attribuito ogni potere e autorità sui figli e sulla moglie (equiparata a un minore), perfino nella gestione delle di lei proprietà (secondo il principio dell'"autorizzazione maritale")14. Si codifica così una disimmetria di diritti per alcuni aspetti più accentuata rispetto all'Ancien Régime (si pensi alla cancellazione della ricerca della paternità) e più restrittiva di quanto previsto dal Codice civile austriaco di impianto giusnaturalistico, in vigore nei territori del Lombardo-Veneto dal 1816, a riconferma del carattere tutt'altro che lineare e progressivo della storia delle donne.

¹³ Per un riferimento essenziale: VINZIA FIORINO, *Il genere della cittadinanza. Diritti civili e politici delle donne in Francia (1789-1915)*, Roma, Viella, 2020; DOMINIQUE GODINEAU, *Citoyennes Tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution francaise*, Aix-en-Provence, Alitea, 1988; GENEVIEVE FRAISSE, *Muse de la Raison. Démocratie et exclusion des femme en France* (nouvelle ed.), Parigi, Gallimard, 2019.

¹⁴ Cfr. su questo in particolare le osservazioni di SIMONETTA SOLDANI, Prima della Repubblica. Le italiane e l'avventura della cittadinanza in Una democrazia incompiuta, pp. 41-90; EAD., Una patria "madre e matrigna", in Di generazione in generazione. Le italiane dall'Unità ad oggi, a cura di Maria Teresa Mori, Alessandra Pescarolo, Anna Scattigno, Simonetta Soldani, Roma, Viella, 2014, pp. 37-60.

La contraddizione teorica tra i principi di *égalité* e la disparità normativa introdotta già dai rivoluzionari, venne aggirata sul piano teorico ricorrendo ancora alla Natura, cioè a una differenza di genere ontologica, che si coniugava, nel pensiero scientifico del Settecento-Ottocento, con il determinismo biologico, ancorando rigidamente al corpo, inteso come entità biologicamente data, i ruoli familiari e sociali. In questo senso «l'anatomia è un destino» – secondo il noto assioma di Napoleone – che lega ineluttabilmente la donna al ruolo riproduttivo¹⁵. Si legittimavano così sul piano teorico sia le discriminazioni di genere che quelle di "razza" funzionali al dilagante colonialismo. La differenza dei corpi, concepita all'interno di un'opposizione binaria, vincolava la donna alla funzione materna e alla sfera domestica, così come le popolazioni di colore ai lavori manuali e pesanti, ritenuti più adatti alla loro conformazione¹⁶.

Proprio dalla delusione rispetto alle aspettative di riconoscimento di diritti egualitari di molte rivoluzionarie e patriote prenderà il via, nel secondo Ottocento, il movimento di emancipazione femminile che organizza in forme collettive, non più individuali come in età medievale e moderna, la denuncia delle discriminazioni e la rivendicazione dei diritti. Non a caso le prime manifestazioni collettive di protesta prendono corpo in occasione dei plebisciti, cioè nel momento fondativo dello stato nazionale, e assumono contenuti particolarmente espliciti nei territori dell'ex-Lombardo-Veneto. Il 21 ottobre 1866, giorno delle votazioni plebiscitarie, le donne veneziane inscenano una protesta collettiva in piazza San Marco e indirizzano al re Vittorio Emanuele II una lettera, che lamenta la loro esclusione dalla cruciale consultazione. Inoltre, in vari paesi del Veneto, allestiscono urne separate per esprimere il loro voto, come ha illustrato nella sua relazione al convegno

¹⁵ Cfr. Thomas Laqueur, Making sex. Body and gender from the Greek to Freud, Harvard University Press, 1990 (trad. it. L'identità sessuale dai Greci a Freud, Roma-Bari, Laterza, 1992); Emmanuel Betta, Identificazione di genere: corpi e culture della sessualità, in Storia delle donne nell'Italia contemporanea, a cura di Silvia Salvatici, Roma, Carocci, 2022, pp. 259-284; Sandra Cavallo, Nadia Maria Filippini, La natura dei generi, «Genesis», XXIII (2024), n. 1, in corso di stampa.

¹⁶ LONDA SCHIEBINGER, Nature's body. Gender in the making of modern sciences, Boston, 1993; EAD., The mind has no sex? Women in the origin of Modern Science, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1991; GIUSEPPE ARMOCIDA, Donne naturalmente. Discussioni scientifiche ottocentesche intorno alle "naturali" disuguaglianze tra maschi e femmine, Milano, FrancoAngeli, 2011.

Liviana Gazzetta (*Cittadinanze femminili attive. Dai plebisciti alla via giudiziaria per il suffragio* (1866/66-1906)¹⁷.

Su queste basi, si organizza anche in Italia, nel secondo Ottocento, il movimento di emancipazione che rivendica diritti civili e politici, scontrandosi per decenni con la sordità del Parlamento, con l'arretratezza culturale dei suoi membri, esclusivamente maschili¹⁸.

Neppure la Grande guerra segna una svolta decisiva, malgrado il fondamentale impegno profuso dalle donne sul fronte interno¹⁹. A differenza di molti altri paesi europei, alle italiane non vengono riconosciuti i diritti politici, ma solo alcuni diritti civili, con l'abolizione dell'autorizzazione maritale e l'accesso agli impieghi pubblici e all'esercizio delle professioni, sanciti dalla legge Sacchi del 1919, come sottolinea nel suo saggio Chiara Valsecchi²⁰. Occorrerà aspettare la Seconda guerra mondiale e la Resistenza, il cosiddetto "secondo Risorgimento", per vedere pienamente affermati nella Costituzione principi di piena uguaglianza civile e politica, grazie all'impegno profuso dalle 21 donne della Costituente²¹.

17 La sua relazione si può riascoltare nella registrazione del convegno. https://www.youtube.com/watch?v=8zKvsOCsSyQ&t=33s. Si veda su questo: GIANLUCA FRUCI, Cittadine senza cittadinanza, in Una donna, un voto, a cura di Vinzia Fiorino, «Genesis», V (2006), n. 2, pp. 21-56; NADIA MARIA FILIPPINI, Donne sulla scena politica: Dalle Municipalità del 1797 al Risorgimento, in Donne sulla scena pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento, a cura di Ead., Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 81-137; EAD., Patriote, cospiratrici, cittadine: il Risorgimento delle donne, in Venezia che spera. L'unione all'Italia (1859-1866). Catalogo della mostra documentaria, a cura di Cristina Crisafulli, Franca Lugato, Camillo Tonini, Venezia, Marsilio, 2011; EAD., Il Quarantotto delle donne: patria e diritti, in La differenza repubblicana. Volti e luoghi del 1848-49 a Venezia e nel Veneto, a cura di Mario Isnenghi, Sommacampagna (Vr), Cierre, 2011, pp. 63-75.

¹⁸ Cfr. Nadia Maria Filippini, *Le italiane e la conquista della cittadinanza: un lungo e tortuoso percorso*, in *Dall'Unità alla Repubblica. Percorsi e temi dell'Italia contemporanea*, a cura di Marco Severini, Venezia, Marsilio, 2011, pp. 47-66; Gazzetta, *Orizzonti nuovi*.

¹⁹ Per alcuni riferimenti essenziali, si veda: La Grande guerra delle italiane. Mobilitazioni, diritti, trasformazioni, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2016; Le donne nel primo conflitto mondiale. Dalle linee avanzate al fronte interno. La Grande Guerra delle italiane, atti del Congresso di studi storici internazionali 25-26 novembre 2015, a cura del Centro Alti Studi della Difesa, Roma, Edistampa, 2016; Donne dentro la guerra. Il primo conflitto mondiale in area veneta, a cura di Nadia Maria Filippini, Roma, Viella, 2017; Augusta Molinari, Una patria per le donne. La mobilitazione femminile nella Grande Guerra, Bologna, il Mulino, 2014.

²⁰ Si veda su questo: *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2021.

²¹ Cfr. la riflessione critica di Anna Rossi doria, *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti, 1996. E inoltre: Eliana di Caro, *Le madri della Costituzione*, Milano, Hoepli, 2012; Patrizia Gabrielli, Luisa Cicognetti, Marina Zancan, *Madri della Repubblica. Storie, immagini, memorie*, Roma, Carocci, 2007.

Eppure l'applicazione legislativa di questi principi risulterà faticosa e tardiva nel secondo Novecento, come mette in luce Paola Stelliferi nel suo saggio. La rappresentazione delle donne essenzialmente come madri, nell'ottica sostenuta dalla Democrazia cristiana e ribadita anche in alcuni articoli della Costituzione, costituisce un freno importante alle riforme legislative e permane radicata per decenni nella società italiana, malgrado le profonde trasformazioni economiche e sociali del Dopoguerra.

Basta leggere a questo proposito le numerose dichiarazioni di molti "padri costituenti" in merito alla questione dell'accesso delle donne in magistratura, riportate nel saggio di Antonella Magaraggia che ne ricostruisce il percorso, per rendersi conto degli stereotipi di genere e dell'arretratezza culturale imperanti in parlamento, che finirono per affossare ogni proposta in tal senso, nonostante la battaglia condotta dalle "madri costituenti". Occorrerà attendere una sentenza della Corte Costituzionale (33/1960) per veder abbattuta, nel 1963, quest'ultima barriera discriminatoria e per assistere all'ingresso delle donne in magistratura (legge 66/1963)²².

Alla metà degli anni settanta il movimento femminista segnerà un ulteriore passaggio nella politica delle donne: dall'emancipazione alla liberazione (nuovo termine-slogan del movimento), che mette al centro non casualmente, a differenza del passato, la libertà del corpo e il diritto di autodeterminazione non solo in campo civile, ma anche in quello sessuale e procreativo²³. Particolarmente aspra risulterà la bat-

²² Cfr. ELIANA DI CARO, Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia, Bologna, il Mulino, 2023; Anna Maria Isastia, Donne in Magistratura. L'Associazione Donne Magistrate Italiane-ADMI, Livorno, Debatte editore, 2013.

²³ Per un inquadramento essenziale sulla storia del femminismo degli anni settanta, si vedano i recenti volumi: Fiamma Lussana, *Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie*, Roma, Carocci, 2012; Stefania Voli, *Soggettività dissonanti. Di rivoluzione, femminismi e violenza politica nella memoria di un gruppo di ex-militanti di Lotta Continua*, Firenze, Firenze University Press, 2016; Antonella Picchio Forlati, Giuliana Pincelli, *Una lotta femminista globale. L'esperienza dei gruppi per il Salario al lavoro domestico di Ferrara e Modena*, Milano, FrancoAngeli, 2019; Elisa Bellè, *L'altra rivoluzione. Dal Sessantotto al femminismo*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2021; Beatrice Pisa, *Il Movimento liberazione della donna nel femminismo italiano. La politica, i vissuti, le esperienze (1970-1983)*, Roma, Aracne, 2017; Florence Rochefort, *Femminismi. Uno sguardo globale*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2022; *Anni di rivolta. Nuovi sguardi sui femminismi degli anni Settanta e Ottanta*, a cura di Paola Stelliferi e Stefania Voli, Roma, Viella, 2023; Paola Stelliferi, *I femminismi dall' Unità ad oggi*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, pp. 79-108. Si veda inoltre il volume di taglio narrativo di Marta Stella, *Clandestine. Il romanzo delle donne*, Milano, Bompiani, 2024.

taglia non solo sul divorzio e sull'aborto²⁴, ma anche sul tema della violenza sessuale. Su questo il movimento femminista apre una vasta mobilitazione, con la contestazione degli articoli del Codice penale Rocco sulla violenza "carnale", considerata ancora tra i reati «contro la moralità pubblica e il buon costume», non contro la persona (titolo IX del Codice penale). La battaglia viene portata perfino nelle aule dei tribunali, con la denuncia della mentalità sessista dei giudici, della vittimizzazione secondaria cui erano sottoposte le donne che sporgevano denuncia, secondo una consolidata prassi giudiziaria²⁵.

Su questo si sofferma il saggio di Nadia Maria Filippini, che analizza questa "politica dei processi", cioè la contestazione organizzata durante i processi per stupro, e la mobilitazione per la revisione degli articoli del Codice penale Rocco, che vede per la prima volta nella storia le donne farsi "legislatore", presentando in Parlamento un testo di legge sostenuto da ben 300.00 firme.

Anche su questo fronte la battaglia risulterà particolarmente lunga e faticosa: ci vorranno sette proposte di legge e ben 17 anni di discussione per assistere al varo della legge 66/1996 (Norme contro la violenza sessuale). Tuttavia l'agency collettiva delle donne dentro e fuori il Parlamento è riuscita a raggiungere un significativo risultato anche su questo fronte legislativo. Per la trasformazione dei comportamenti e delle mentalità invece il percorso appare ancora ai nostri giorni lungo, come dimostrano le cronache quotidiane. La storia culturale infatti insegna che riforme legislative e trasformazioni culturali procedono con ritmi e temporalità spesso differenziate nella realtà sociale. Una consapevolezza che intendiamo affidare come un'avvertenza alle più giovani generazioni, perché non cedano alla tentazione di abbassare la guardia su diritti di genere così faticosamente conquistati.

I saggi raccolgono la maggior parte degli interventi presentati al

²⁴ Sulla storia di questa battaglia, si veda il recente volume di Alessandra Gissi, Paola Stelliferi, *Aborto. Una storia,* Roma, Carocci, 2023; Giulia Siviero, *Fare femminismo*, Milano, Nottempo, 2024.

²⁵ TIZIAÑA NOCE, Il corpo del reato. Diritto e violenza sessuale nell'Italia dell'Ottocento, San Cesario di Lecce, Manni, 2009; NADIA MARIA FILIPPINI, "Mai più sole contro la violenza sessuale". Una pagina storica del femminismo degli anni Settanta, Roma, Viella, 2022.

convegno *Donne e giustizia. Un percorso diacronico*²⁶, a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, Alessandra Schiavon, organizzato il 5 marzo 2024 dall'Ateneo Veneto, in collaborazione con le Groupe de Recherche d'Histoire-Université de Rouen-Normandie, l'Agence Nationale de la Recherche-France, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la Società Italiana delle Storiche, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Venezia, il Soroptimist Club di Venezia, la Camera Arbitrale di Venezia, l'Inner Wheel Club di Venezia. Ringraziamo questi enti per il sostegno dato all'iniziativa; Adelisa Malena per la sua partecipazione; i docenti e alunni del liceo classico europeo Marco Foscarini e del liceo classico e artistico Marco Polo, che assieme all'attrice e regista Sandra Mangini hanno arricchito la giornata con letture di fonti e testimonianze.

Un ringraziamento particolare alla presidente, Antonella Magaraggia, per l'incoraggiamento e l'entusiasmo con cui ha seguito l'intero iter del progetto, portando un personale contributo e al precedente direttore della rivista, Michele Gottardi, per averci invitate a pubblicare gli atti in questa sede. Un pensiero riconoscente infine a chi ha lavorato concretamente all'organizzazione del convegno prima e alla pubblicazione degli atti poi: Silva Menetto, Marina Niero ed Elena Rossetto.

²⁶ A eccezione di quelli di Simona Feci e Liviana Gazzetta, che si possono riascoltare nel canale you tube dell'Ateneo: https://www.youtube.com/watch?v=8zKvsOCsSyQ&t=33s.

Finito di stampare per i tipi della Tipografia Grafiche Veneziane soc. coop. Venezia - dicembre 2024